CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

(RELATORE **FASCETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1951 *(Stampato n. 1481)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 febbraio 1951

Approvazione ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo fra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In applicazione di quanto previsto nell'Accordo italo-austriaco di Parigi del 5 settembre 1946 (successivamente inserito come allegato IV del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate), in data 12 maggio 1949 è stato firmato a Roma un Accordo fra l'Italia e l'Austria al fine di facilitare gli scambi locali di merci e di prodotti tipici fra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslander Tirolo-Voralberg: tali scambi erano stati previsti per l'ammontare di 750 milioni di lire per l'esportazione e di altrettanti 750 milioni di lire per l'importazione.

All'articolo 4 di detto Accordo veniva stabilito che il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati in base all'Accordo stesso doveva aver luogo attraverso un conto in lire, infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca,

filiale di Innsbruck presso la Banca di Italia di Trento designata per la sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi. La fatturazione doveva aver luogo, da entrambe le parti, in lire italiane.

All'ultimo comma del ricordato articolo 4 veniva inoltre previsto che, qualora fra l'Italia e l'Austria si fosse pervenuti ad un accordo generale sui pagamenti, le disposizioni contenute nell'articolo 4 sarebbero state di comune accordo modificate.

Il 22 giugno 1950 veniva firmato a Vienna fra l'Italia e l'Austria un nuovo Accordo generale dei pagamenti, col quale si istituiva fra i due Paesi un sistema di clearing espresso in dollari. Ciò portava necessariamente ad una revisione del regolamento degli scambi fra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslander Tirolo-Voralberg che, come sopra detto, era stato previsto in lire (articolo 4 dell'Accordo 12 marzo 1949); e pertanto fra l'Italia e l'Austria veniva firmato a Roma il 4 agosto 1950 un Protocollo addizionale all'Accordo del 12 maggio 1949; e in relazione all'ultimo comma dell'articolo 4 dell'Accordo stesso e a modifica delle disposizioni in esso contenute, veniva stabilito, anche per gli scambi fra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslander Tirolo-Voralberg, un sistema di clearing espresso in dollari e più precisamente:

a) che il regolamento del prezzo delle merci e prodotti scambiati doveva aver luogo attraverso un conto espresso in dollari U. S. A. infruttifero di interessi e senza spese, aperto al nome della Banca Nazionale Austriaca, filiale di Innsbruck, presso la Banca d'Italia di Trento designata nella sua qualità di Rappresentante dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

b) che i versamenti da parte dei debitori e i pagamenti ai creditori dovevano essere effettuati in ciascuno dei due territori nella loro moneta nazionale, sulla base del tasso di scambio del dollaro U.S.A., fissato in Italia dall'Ufficio Italiano dei Cambi e in Austria dalla Banca Nazionale Austriaca;

c) che le fatture relative alle merci, oggetto di scambio, dovevano essere stilate in dollari U. S. A.

Le due parti contraenti si concedevano inoltre un credito tecnico reciproco fino al limite di 150.000 dollari U. S. A. (articolo 3).

Questo Protocollo addizionale, redatto – come detto – nel quadro dell'Accordo generale dei pagamenti del 22 giugno 1950 e sostitutivo dell'articolo 4 dell'Accordo del 12 maggio 1949 tende, come appare evidente, a facilitare gli scambi di merci fra la regione Trentino-Alto Adige e i Bundeslander Tirolo-Voralberg; e pertanto la Giunta, ritenuta la opportunità degli scambi in oggetto, propone all'Assemblea l'approvazione del relativo disegno di legge.

FASCETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato il Protocollo addizionale all'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 12 maggio 1949 relativo al regolamento dello scambio facilitato di merci tra la regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo-Vorarlberg, concluso a Roma il 4 agosto 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.